

C O M U N E D I M E L E N D U G N O
Provincia di LECCE

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE***

INDICE:

**TITOLO I - MERCATI CAPO I DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- Art.1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 - Classificazione dei mercati
- Art. 3 – Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio di tipo A
- Art. 4 - Procedure di rilascio delle autorizzazione di tipo A
- Art. 5 - Durata delle concessioni
- Art. 6 - Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 7 - Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 8 - Ampliamento del posteggio
- Art. 9 - Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 10 - Assenze
- Art. 11 - Disposizioni in materia di subingresso
- Art. 12 – Istituzione di nuovi mercati
- Art. 13 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- Art. 14 – Aree private messe a disposizione
- Art. 15 - Obbligo di esibire l'autorizzazione
- Art. 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 18 - Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 19 - Determinazione degli orari e delle giornate di svolgimento
- Art. 20 - Applicazione disposizioni di carattere igienico sanitario
- Art. 21 – Revoca e sospensione della autorizzazione

TITOLO II - FIERE

DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE

- Art. 22 - Classificazione delle fiere
- Art. 23 - Assegnazione posteggi in concessione decennale
- Art. 24 – Disciplina delle fiere straordinarie
- Art. 25 - Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 26 – Iniziative Promozionali

TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 27 – Modalità d'esercizio
- Art. 28 – Limitazioni

TITOLO IV – ORARI E SANZIONI

- Art. 29 – Orari d'esercizio
- Art. 30 – Sanzioni

TITOLO I - MERCATI

Capo I Disciplina generale dei mercati

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D. Lgs. 31.03.98 n. 114, dalla legge della Regione Puglia del 24 luglio 2001, n. 18, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:
 - a) Mercati giornalieri, settimanali o a cadenze diverse
 - b) Fiere
 - c) Posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana
 - d) In forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

I mercati al dettaglio su aree pubbliche, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

- a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
- b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore ai sei mesi l'anno.
si suddividono altresì in:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1.b per settori merceologici;
 - 2.b per specializzazioni merceologiche;
 - 3.b per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;

3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
per categorie merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori, così come individuate dall'allegato A della Legge Regionale n°18/01.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO A

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova.
Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione;
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dodici anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. In considerazione che il D.L.gs.59/2010 prevede che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in un mercato il numero massimo di posteggi che un medesimo soggetto giuridico può ottenere :
 1. mercato fino a cento posteggi: non può essere titolare o possessore nel massimo di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare)

2. mercato con oltre cento posteggi: non può essere titolare o possessore nel massimo di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare.

5. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

ART. 4 PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai Comuni fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4 Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata, che, costituisce criterio privilegiato di selezione la maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche che comprende:

a) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio messo a concorso;

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. Per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, viene proposto un punteggio pari a 40 punti per il titolare della concessione scaduta.

c) certificato di regolarità contributiva punti 3

c) composizione del nucleo familiare;

d) sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito dei mercati;

e) maggiore stato di disoccupazione.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 4.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciata dai Comuni, secondo propri criteri e modalità le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

a) ai produttori agricoli di cui alla L. 59/1963

b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

ART. 5 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate con validità dodicennale.

ART. 6 - SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria che tiene conto dei criteri previsti all'articolo 4 comma 4 del presente regolamento.

La disponibilità dei posteggi è resa nota con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune.

In tale avviso saranno esplicitati i termini e le modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande, nonché la data di svolgimento della procedura di assegnazione. Dall'affissione di tale avviso sarà data comunicazione agli operatori sulla base delle domande pervenute verrà redatta la graduatoria ai sensi del p.7 lett. a) e c) della delibera della Giunta Regionale n.1368/99.

I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.

Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

al divieto di detenere in concessione nell'ambito dello stesso mercato, più del numero di posteggi previsti dall'articolo 3 comma 4 del presente regolamento;

all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

6 Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

ART. 7 - SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato e nel rispetto del settore merceologico, lo scambio consensuale dei posteggi.

2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;

conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, resta in capo ai soggetti originari.

ART. 8 - AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione,

su richiesta dell'operatore interessato, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata

costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico di tipo societario nel quale potranno essere conferite le rispettive aziende.

ART. 9 - GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURE

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge reg.le n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza, del titolare dell'azienda, di suo dipendente o di collaboratore familiare, associato d'opera o socio in compartecipazione in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

ART. 10 - ASSENZE

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della L. R. 18/01 non si considerano assenze:

- a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre ché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
- b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
- c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono;
- d) le assenze dovute per causa di forza maggiore.

2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato salvo cause di comprovata forza maggiore.

3. periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare, incarichi per lo svolgimento delle operazioni elettorali non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre ché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo al primo giorno di assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

ART. 11 SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO A

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione della SCIA per subingresso, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, inclusa l'anzianità d'iscrizione alla CCIAA- La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

ART. 12 - ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI

L'istituzione di nuovi mercati avviene facendo riferimento alle disposizione dell'articolo 11 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n.18.

Nel caso di istituzione di nuovi mercati la graduatoria è formata dando priorità nell'assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato all'interno del comune e che rinuncino alla concessione del posteggio.

ART. 13 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 4 comma 4 del presente regolamento.

Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale.

La procedura di assegnazione si effettua contestualmente all'orario prestabilito per l'inizio delle vendite (ore 8.30 in tutto il periodo dell'anno).

ART. 14 - AREE PRIVATE MESSE A DISPOSIZIONE

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.

2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

3. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

ART. 15 - OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 16 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione che ha validità:

- a) permanente se è riferita all'intero anno solare;
- b) stagionale se è relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi.

2. Qualora vi siano posteggi disponibili l'Ufficio competente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

3. I soggetti di cui alla Legge 9 febbraio 1963, n.59 ed al Decreto Legislativo n° 228 del 18 maggio 2001, possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato agli imprenditori agricoli, allegando autocertificazione dei requisiti professionali e morali, delle caratteristiche dell'azienda e del fondo da cui provengono i propri prodotti.

4. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio annuale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'operatore comprovata con autocertificazione.

5. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli agl imprenditori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 4.

6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.

7. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato. Le domande presentate dagli imprenditori agricoli già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

8. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui:

a) Il titolare perda la qualifica di imprenditore agricolo;

b) Il titolare non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 16 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e maternità o paternità e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art.12.

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

a) Per incremento del numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;

b) A seguito di istituzione di nuovo mercato è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo fermo restante il limite di cui al comma 7).

ART. 17 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. L'ufficio competente fissa, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, gli orari di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita, compatibilmente con gli orari fissati dal Sindaco per l'esercizio dell'attività di vendita.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

3. In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.

4. Le tende di protezione al banco devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri.

5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

6. E' permesso l'uso di apparecchi audio e audiovisivi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre ché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, non è ammessa la vendita con "battitore" e a "scatola chiusa".

7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

8. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.

9. Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia autorizzata.

10. Per tutte le vendite disciplinate dal presente regolamento si applicano le norme in materia di pubblicità dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114.

ART. 18 - CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO

1. Il Comune con apposita ordinanza, sentite le Associazioni di Categoria, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area del mercato.
3. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di soccorso e di pronto intervento.
4. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.
5. Il divieto di cui al comma 3 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi dei fornitori.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI E DELLE GIORNATE DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge nella giornata prevista per i vari mercati, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge: in tal caso, il Sindaco, sentite le Associazioni, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare l'anticipazione, la posticipazione del mercato, così come previsto dal comma 3, dell'articolo 18, della L.R. n° 18/01. In assenza, il mercato si svolge regolarmente.
2. Non è ammesso lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 25 e 26 dicembre, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
3. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco:
4. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

ART. 20 - APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO

Si applicano le disposizioni dell'Ordinanza del 3 aprile 2002 del Ministero della Sanità in materia dei requisiti igienico sanitari ed ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente.

ART.21 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai fini della revoca della autorizzazione si richiama quanto disposto dall'art.9 comma 1 della L.R.18/01.

Ai fini della sospensione dell'autorizzazione si richiama quanto disposto dall'art.9 comma 3 della L.R.18/01.

TITOLO II – FIERE

Disciplina generale delle fiere

ART. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 18 del 24.07.2001, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1.b per settori merceologici;
 - 2.b per specializzazioni merceologiche;
 - 3.b per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgono per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.

3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.

4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 23 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI NELLE FIERE

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 5) della Legge Regionale n° 18 del 24 luglio 2001, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel comune.

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.

3. Le richieste di assegnazione di posteggio devono pervenire al comune almeno 60 giorni prima della manifestazione e devono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indicando gli estremi dell'autorizzazione e la merceologia principale trattata. Qualora nell'arco dell'anno si svolgono più fiere o sagre, l'operatore deve inoltrare una sola domanda, nella quale specifica a quale manifestazioni intende partecipare e le merceologie principale che intende porre in vendita.

4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi della fiera o per istituzione di una nuova fiera dovrà essere effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'assegnazione dei posteggi, di cui al comma precedente, viene fatta nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate. Tale assegnazione avverrà previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliori di cui all'art.6 del presente regolamento.

ART.24 - DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 24, comma 1 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

2. Le presenze maturette nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

3. La graduatoria è affissa all'albo pretorio del Comune almeno 14 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

4. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

5. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare o persona delegata

6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio almeno 30 minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato

assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

7. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi saranno assegnati agli operatori presenti sulla fiera.

ART. 25 - GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURE

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge Reg.le n. 18 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate, si considera esclusivamente la effettiva partecipazione alla manifestazione.

3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente.

4. Ai fini della maturazione della presenza, qualora la fiera si articoli su più giornate, è necessaria l'effettiva partecipazione

ART. 26 INIZIATIVE PROMOZIONALI (Coordinamento delle attività e dei progetti)

1. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti nei quali debbono essere quantomeno evidenziate:

- le finalità dell'iniziativa;
- le specializzazioni merceologiche interessate;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
- l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

2. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui alla legge n. 18/2001, sostituisce, a tutti gli effetti il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, su richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta, sempreché iscritti al Registro degli Esercenti il Commercio.

TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 27 – MODALITA' DI ESERCIZIO

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato da operatori muniti di specifica autorizzazione, da autorizzati su posteggio all'interno del territorio regionale, nonché da produttori agricoli, ed è vietato nelle zone di seguito indicate:

Melendugno:

- centro storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalle seguenti vie: Dante; Diaz; P.zza Mons. Durante; C. Laterano; S. Potì.
- Via Roma; Via F.lli Longo; P.zza V. Emanuele; Via N. Bixio; Via Roca (fino all'altezza di via Giotto); V.co Incasili; Via Veneto (fino a Via Romagna).
- Borgagne:
- Piazza Sant'Antonio; Via Carpignano; Via Giovanni XXIII; Via Col. Elia; Via Liguria, P.zza M. del Carmine.
- Marina di San Foca:
- P.zza del Popolo; Via Zara; Via D. degli Abruzzi; Via Bixio; Via Indipendenza; Via Tevere; P.zza Fiume; Via Brigantini.

- Marina di Torre dell'Orso:
- Via San Cataldo – Lecce (sino a Via Monti); P.zza S. D'Acquisto; Via Turati.
- a) entro 150 mt. da mercati in esercizio;
- b) a meno di 50 mt. da ospedali, casa di cura e pronto soccorso, da posteggi fuori mercato, da altri itineranti già in attività e da esercizi similari.

Art 28 – LIMITAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dell'art. 8 dell L.R. 18/01, è consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo non superiore a 1 ora continuativa, salvo il caso in cui non occorra un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, dopodiché l'esercente si dovrà spostare ad almeno 500 mt. di distanza.
2. La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.

TITOLO IV – ORARI E SANZIONI

Art. 29 – ORARI DI ESERCIZIO

L'orario dell'attività del commercio su aree pubbliche in sede fissa viene determinata dal Sindaco, mediante propria ordinanza, tenendo conto da quanto previsto dall'articolo 18 della L.R. 18/2001.

Art. 30 SANZIONI

La violazione delle disposizioni del presente regolamento, verrà punita, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 114/98 dalle norme del regolamento di Polizia Urbana.

